



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2021/0366(COD)

6.7.2022

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010
(COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

Relatrice per parere: Anna Cavazzini

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con grande favore il presente progetto di regolamento della Commissione che propone nuove norme obbligatorie di dovuta diligenza per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE. Ritiene tuttavia che la proposta della Commissione dovrebbe essere migliorata sotto alcuni aspetti al fine di garantire la massima efficacia e rassicurare realmente i consumatori sul fatto che i prodotti che acquistano non hanno contribuito alla distruzione delle foreste e degli ecosistemi nel mondo.

Nessun prodotto dovrebbe essere immesso sul mercato interno dell'UE se non si può garantire che non sia associato alla deforestazione, alla conversione degli ecosistemi naturali e al degrado delle foreste e degli ecosistemi. Le misure di vigilanza del mercato e i controlli doganali dovrebbero quindi essere quanto più possibile efficaci. La relatrice propone pertanto modifiche che rafforzino le disposizioni pertinenti, in particolare attraverso una sospensione temporanea dall'immissione sul mercato di tutti i prodotti e di tutte le materie prime che hanno origine in specifiche zone ad alto rischio mentre si effettuano controlli per verificare la loro conformità agli obblighi del presente regolamento. Concentrando tale sospensione su specifiche zone ad alto rischio in un paese, anziché sull'intero paese in questione, si garantisce che tutti i prodotti ad alto rischio pertinenti siano sottoposti a un controllo di conformità senza imporre oneri eccessivi alle autorità doganali e alle autorità competenti.

Inoltre, per fornire ai consumatori informazioni migliori che permettano loro di compiere scelte di acquisto informate, la relatrice propone di creare un elenco pubblico degli operatori e dei commercianti che non hanno rispettato i loro obblighi, nonché delle denominazioni commerciali dei prodotti non conformi in questione.

Un altro aspetto fondamentale legato all'efficacia è la necessità di colmare le lacune per quanto riguarda i prodotti acquistati attraverso mercati online, chiedendo a questi ultimi di adottare misure adeguate per permettere una corretta identificazione del venditore e garantire che sia il venditore che l'acquirente siano adeguatamente informati in merito agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.

Per quanto riguarda la sostanza degli obblighi di dovuta diligenza degli operatori, la relatrice ritiene essenziale che siano rafforzati. Propone di farlo principalmente in cinque modi:

- migliorando gli obblighi di informazione riguardanti le misure adottate nel quadro della procedura di dovuta diligenza;
- estendendo il dovere di diligenza per tenere conto anche dei diritti umani internazionali;
- mediante l'istituzione obbligatoria di un sistema accessibile che permetta a terzi di presentare nuove informazioni e preoccupazioni fondate;
- mediante un sistema uniforme di obblighi di dovuta diligenza a prescindere dal livello di rischio del paese o di parti di esso in cui la materia prima o il prodotto in questione è stato fabbricato;
- se del caso, garantendo un'adeguata partecipazione e consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nella zona di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Infine, la relatrice ritiene fondamentale che tali obblighi non incidano negativamente sui

piccoli proprietari terrieri, sia nell'Unione europea che al di fuori di essa. La relatrice cerca di prevenire eventuali effetti indesiderati su questi ultimi imponendo agli operatori di fornire sostegno ai piccoli proprietari terrieri e precisando che gli operatori dovrebbero svincolarsi solo quando possono dimostrare che l'attenuazione non è fattibile, o come misura di ultima istanza in seguito al fallimento dei tentativi di attenuazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) *Nel valutare il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani associate alla deforestazione e al degrado forestale, tra cui i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e dei titolari di diritti fondiari consuetudinari.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) *Dato che i piccoli proprietari terrieri possono contribuire alla produzione delle materie prime interessate fino ad arrivare ben all'80 %, occorre prestare una particolare attenzione alle sfide che i piccoli proprietari dovranno affrontare nel contesto del presente regolamento, in particolare al fine di garantire loro un reddito adeguato. È quindi fondamentale che la Commissione fornisca tempestivamente un sostegno finanziario e tecnico che aiuti i piccoli proprietari a*

soddisfare i nuovi requisiti di accesso al mercato dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione ***né da esso esportati***, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta

Emendamento

(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta

diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere tre elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.

diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere tre elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti, ***o i perimetri geolocalizzati delle aziende agricole o delle piantagioni.*** Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. ***La valutazione del rischio dovrebbe tenere conto di un certo numero di criteri, quali le preoccupazioni inerenti al paese di produzione, la complessità della catena di approvvigionamento, nonché altri elementi pertinenti come ad esempio l'esistenza di segnalazioni o di controversie riguardanti i diritti consuetudinari di proprietà fondiaria sull'area di produzione.*** In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) *La Commissione dovrebbe presentare orientamenti chiari e facilmente comprensibili per agevolare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori e dei commercianti. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe tenere conto delle esigenze delle PMI in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari, facilitando nel contempo la loro conformità al presente regolamento. Gli orientamenti dovrebbero inoltre fornire informazioni agli operatori su come adempiere ai loro obblighi di dovuta diligenza quando rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono altri requisiti di dovuta diligenza. La Commissione dovrebbe consultare i pertinenti portatori di interessi, anche provenienti da paesi terzi e da organismi internazionali, che hanno competenze in materia di dovuta diligenza.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) *L'unione doganale è stata un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è fondamentale per un'integrazione riuscita dell'Unione e per il corretto funzionamento del mercato*

interno, a vantaggio delle imprese e dei consumatori. Di conseguenza, per avere un processo di sdoganamento pienamente coordinato ed efficiente delle materie prime e dei prodotti interessati, occorre una semplificazione del contesto normativo unionale per il commercio internazionale che apporti benefici a lungo termine all'Unione e ai suoi residenti in tutti i settori, sostenga l'efficacia e il buon funzionamento del mercato unico e salvaguardi la protezione dei consumatori. In tale contesto, i problemi riguardanti l'interoperabilità delle autorità responsabili dei controlli doganali e non doganali dell'Unione rappresentano ostacoli importanti alla realizzazione di progressi verso una gestione integrata e coordinata delle frontiere e delle dogane.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso **e gli oneri in più per le autorità doganali dovrebbero essere limitati**. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale *i*

Emendamento

(45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche **interoperabili** che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso, **dovrebbero facilitare i processi delle autorità doganali e limitare i costi e gli oneri degli operatori**. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un

commercianti e gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.

approccio "business-to-government" in base al quale gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

Emendamento

(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime ***o prodotti*** in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. ***Allorché un'autorità competente è informata del rischio che i requisiti del presente regolamento possano essere elusi, ad esempio quando una materia prima o un prodotto fabbricati in un paese ad alto rischio sono successivamente trasformati o esportati nell'UE da un paese a basso rischio, mentre la dichiarazione doganale o la dichiarazione di dovuta diligenza indicano che la materia prima o il prodotto sono stati fabbricati in un paese a basso rischio, tale autorità competente dovrebbe adottare misure appropriate, quali ad esempio il sequestro delle materie***

prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione sul mercato, nonché effettuare ulteriori controlli. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Emendamento

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, ***il che può includere la sospensione temporanea del diritto di immettere le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione in caso di infrazioni gravi e ripetute.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) "piccoli proprietari terrieri": piccoli agricoltori, pastori, silvicoltori, pescatori che gestiscono aree di dimensioni variabili da meno di un ettaro a 10 ettari. I piccoli proprietari sono mossi da interessi familiari, come

favorire la stabilità del sistema agricolo familiare, ricorrono per lo più alla manodopera familiare per la produzione e utilizzano parte dei prodotti per l'autoconsumo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.

Emendamento

2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione è **disponibile e trasmissibile per via elettronica, conformemente all'articolo 31, paragrafo 5. La dichiarazione** conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori trasmettono la dichiarazione di dovuta diligenza agli attori interessati a valle della catena di approvvigionamento, riconosciuti dal presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Al fine di evitare duplicazioni delle procedure di dovuta diligenza, gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alla riesportazione delle materie prime e dei prodotti interessati la cui importazione era già soggetta a procedure di dovuta diligenza.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

6. L'operatore che riceva nuove informazioni ***pertinenti e accurate***, ivi comprese preoccupazioni fondate, ***che indicano un rischio non trascurabile*** riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato, ***nonché i commercianti cui ha fornito la materia prima interessata o il prodotto interessato, onde evitarne l'ulteriore circolazione sul mercato interno o l'esportazione da tale mercato.*** Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

Gli operatori possono fornire un facile accesso a un canale di comunicazione che consenta a terzi di trasmettere informazioni a norma del presente

paragrafo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso ***nel quadro di un'attività commerciale*** è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento ***e ha la responsabilità di garantire che le materie prime o i prodotti interessati siano a deforestazione zero.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) i registri dell'attività di cui all'articolo 11.

I requisiti per adempiere agli obblighi di dovuta diligenza sono proporzionati e mirano a ridurre al minimo gli obblighi amministrativi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e

1. L'operatore ***che intende immettere le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta da tale***

su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.

mercato verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

Emendamento

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione **o parti di esso** e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, **rispetto dei diritti umani, inclusa la protezione dei diritti delle popolazioni indigene**, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o

Emendamento

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento **o a una zona di produzione distinta** in cui

i prodotti;

sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) prevalenza di pratiche commerciali sleali, quali pratiche di acquisto e fissazione dei prezzi, che compromettono la capacità dei fornitori di produrre le materie prime e i prodotti interessati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale ***o in cui si sono verificate o si verificano tuttora violazioni della pertinente legislazione del paese di produzione;***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, ***anche*** provenienti da regimi di certificazione o da altri regimi verificati da terzi, compresi i

(j) informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, ***che possono includere informazioni disponibili online, o informazioni fornite***

sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001⁴⁹, purché tali **informazioni** soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9.

da terzi o provenienti da regimi di certificazione o da altri regimi verificati da terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001⁴⁹, purché tali **regimi di certificazione o da altri regimi verificati da terzi** soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9.

⁴⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

Emendamento

4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti, **lo sviluppo di capacità dei fornitori** o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Per i casi in cui una decisione che deve essere adottata nell'ambito dell'attenuazione del rischio può avere un impatto su alcuni gruppi di portatori di interessi, come le popolazioni indigene, le comunità locali e altri titolari di diritti consuetudinari di proprietà fondiaria, come pure i piccoli proprietari terrieri, gli operatori adottano misure ragionevoli per consultare tali portatori di interessi, senza incorrere in un indebito ritardo nell'adozione di tale decisione.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Sostegno per i fornitori

1. *La Commissione adotta misure adeguate per favorire il rispetto da parte dei fornitori delle prescrizioni di cui al presente regolamento attraverso misure mirate. Nella definizione di tali misure occorre prestare particolare attenzione alle esigenze dei piccoli proprietari terrieri.*

Le misure mirate possono comprendere:

- (a) investimenti;*
- (b) programmi di sviluppo delle capacità;*
- (c) meccanismi di fissazione dei prezzi.*

2. *La Commissione si impegna nei confronti dei paesi produttori a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che influiscono sulla loro capacità di*

conformarsi al presente regolamento e a proporre orientamenti specifici in relazione ai fornitori, inclusi i piccoli proprietari terrieri.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, *è necessario adempiere a* tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.

Emendamento

2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni *pertinenti e accurate* secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, *si applicano* tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora un'autorità competente ottenga o venga a conoscenza di informazioni pertinenti e accurate che indicano un rischio di elusione delle prescrizioni di cui al presente regolamento nel contesto di una procedura di dovuta diligenza semplificata, essa adotta tutte le misure opportune.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Orientamenti

- 1. La Commissione adotta orientamenti chiari e facilmente comprensibili al fine di agevolare il rispetto da parte degli operatori e dei commercianti delle prescrizioni del presente regolamento. Gli orientamenti tengono conto in particolare delle esigenze delle PMI e delle microimprese e consentono l'assistenza amministrativa e finanziaria.**
- 2. Gli orientamenti aiutano gli operatori, in particolare le PMI e le microimprese, ad adempiere ai propri obblighi di dovuta diligenza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, fornendo orientamenti sul modo in cui le prescrizioni a norma di diversi atti dell'Unione possono essere integrate nel modo più efficiente.**
- 3. Gli orientamenti sono elaborati in stretta consultazione con i pertinenti portatori di interessi, anche di paesi terzi, e, se del caso, con gli organismi internazionali esperti in materia di dovuta diligenza.**
- 4. La Commissione riesamina e aggiorna regolarmente gli orientamenti tenendo conto degli ultimi sviluppi nei settori interessati.**

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha

ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.

ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità ***entro un periodo di tempo specificato e ragionevole.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati e di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere in modo efficace le attività cui al presente articolo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti:

2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare ***sono stabilite dall'autorità competente e*** comprendono almeno una delle azioni seguenti:

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***distruggere*** la materia prima interessata o il prodotto interessato ***o donarlo*** per scopi caritatevoli o di interesse pubblico.

Emendamento

(d) ***donare*** la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato nel caso in cui la donazione non sia possibile o comporti costi eccessivi;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) porre rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza che potrebbero aver portato alla non conformità, al fine di prevenire il rischio di ulteriori violazioni.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché il prodotto

3. Se l'operatore o il commerciante omette di completare le misure correttive di cui al paragrafo 2 ***entro il periodo specificato in conformità del paragrafo 1*** o se ***al termine di detto periodo*** persiste la

sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché **la materia prima o** il prodotto **interessato** sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità competenti informano la Commissione della natura delle violazioni del presente regolamento che hanno comportato l'imposizione di sanzioni agli operatori e ai commercianti. La Commissione redige e pubblica ogni anno una relazione di sintesi che contiene dati aggregati sulle sanzioni imposte dagli Stati membri, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità doganali controllano che le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono siano dichiarati correttamente. Tali controlli si basano principalmente sull'analisi del rischio, al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure del caso, e sono effettuati nell'ambito di un quadro comune di gestione del rischio a livello dell'Unione.

3. Le autorità doganali controllano che le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono siano dichiarati correttamente. Tali controlli si basano principalmente sull'analisi del rischio **e sull'analisi comparativa dei paesi o di parti di essi in conformità dell'articolo 27**, al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure del caso, e sono effettuati nell'ambito di un quadro comune di gestione del rischio a livello dell'Unione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Le autorità doganali **possono distruggere** la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.

Emendamento

10. Le autorità doganali **dovrebbero donare** la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme **per scopi caritatevoli o di interesse pubblico e li possono distruggere unicamente quale misura di ultima istanza qualora la donazione non sia possibile o comporti costi eccessivi**, su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione

Emendamento

4. Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti **alle autorità doganali competenti dell'Unione, in particolare** all'ufficio

competente.

doganale di destinazione, **nonché all'autorità competente del paese di destinazione.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta **al più tardi** entro **quattro** anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Emendamento

1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31, **compresa la trasmissione automatica di dati quando vengono apportate modifiche in entrambi i sistemi.** Tale interfaccia elettronica è predisposta entro **due** anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione **può sviluppare** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

Emendamento

2. La Commissione **sviluppa** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Messa a disposizione sul mercato dell'Unione ed 'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010
Riferimenti	COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 17.1.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 7.4.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	7.4.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Anna Cavazzini 25.1.2022
Esame in commissione	20.4.2022 17.5.2022
Approvazione	16.6.2022
Esito della votazione finale	+: 37 -: 0 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Beata Mazurek, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róža Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, Malte Gallée, Karen Melchior, Tsvetelina Penkova, Antonio Maria Rinaldi, Marc Tarabella, Kosma Złotowski
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Nicola Beer, Rosanna Conte, Vlad Gheorghe, Ondřej Kovařík

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

37	+
ECR	Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski
PPE	Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann
RENEW	Nicola Beer, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Sandro Gozi, Ondřej Kovařík, Karen Melchior, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Brando Benifei, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Tarabella
THE LEFT	Kateřina Konečná
VERTS/ALE	Anna Cavazzini, Malte Gallée, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0	-

6	0
ECR	Eugen Jurzyca
ID	Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti